

TESTO DELL' OSSERVAZIONE RELATIVA AL INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA LORDA COMPLESSIVA PARI DI 712.500 M2 DELLA DISCARICA AIMAG DI MEDOLLA E MODIFICHE IMPIANTISTICHE PER LA CONTINUITÀ DI ESERCIZIO – Procedura di VIA

Premessa

Il progetto sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevede la prosecuzione dell'esercizio della discarica sita nel Comune di Medolla mediante interventi di sopraelevazione del corpo discarica, un ampliamento della superficie di sedime indicato come limitato e un incremento volumetrico complessivo pari a circa 712.500 m³, con una capacità utile di abbancamento stimata in circa 593.750 m³ e conferimento previsto di circa 475.000 tonnellate di rifiuti nel periodo 2026-2036.

Alla luce della documentazione progettuale e degli elaborati tecnici messi a disposizione del pubblico nell'ambito del procedimento di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo 152/2006, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dell'Autorità competente alcune osservazioni accompagnate da specifiche richieste istruttorie, finalizzate a garantire una valutazione ambientale completa e conforme ai principi di precauzione, prevenzione e tutela dell'ambiente.

Effetti cumulativi e ricostruzione storica dell'impianto

La discarica oggetto del procedimento presenta una lunga storia operativa sviluppatasi nel corso di diversi decenni e caratterizzata da configurazioni impiantistiche stratificate nel tempo, alcune delle quali antecedenti alla piena applicazione della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 36/2003.

In un contesto di questo tipo, la prosecuzione dell'attività mediante incremento volumetrico e prolungamento della vita operativa fino al 2036 rende particolarmente rilevante la valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall'insieme delle trasformazioni che hanno interessato il sito.

Ai sensi dell'articolo 22 e dell'Allegato VII del Decreto Legislativo 152/2006 lo studio di impatto ambientale deve infatti analizzare gli effetti cumulativi del progetto con gli interventi esistenti o autorizzati.

Si chiede pertanto che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, venga verificata con particolare attenzione la completezza della ricostruzione storica delle diverse fasi operative della discarica e che venga accertato se la valutazione degli impatti cumulativi contenuta nello studio di impatto ambientale risulti effettivamente idonea a rappresentare le condizioni ambientali determinate dalla lunga storia di esercizio del sito.

Gestione del percolato e scarico in pubblica fognatura

Dalla documentazione progettuale emerge che l'assetto impiantistico proposto prevede l'installazione di un sistema di trattamento del percolato in sito con produzione di permeato e la realizzazione di un nuovo collegamento alla rete fognaria pubblica per il convogliamento dell'effluente trattato.

Considerata la centralità di tale soluzione nel funzionamento complessivo dell'impianto nella configurazione futura, appare necessario che venga attentamente verificata la sostenibilità tecnica e ambientale dell'intero sistema previsto.

In particolare, si chiede che l'Autorità competente accerti se la documentazione progettuale dimostri in modo adeguato la capacità dell'impianto di trattamento rispetto ai volumi di percolato attesi nella nuova configurazione del corpo discarica, la compatibilità dello scarico previsto con il sistema fognario e con gli impianti di depurazione a valle e le modalità di monitoraggio e controllo del nuovo punto di scarico.

Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della tutela delle acque sotterranee e superficiali e devono essere valutate alla luce delle disposizioni contenute nella Parte III del Decreto Legislativo 152/2006.

Deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti

Dalla documentazione tecnica emerge inoltre la richiesta di applicare una deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica con riferimento al parametro DOC relativo al codice EER 19 02 06, con valori indicati fino a 300 mg/l.

La normativa vigente consente l'introduzione di sottocategorie di discarica e l'applicazione di deroghe ai limiti tabellari esclusivamente in presenza di una motivazione tecnica adeguatamente supportata da un'analisi di rischio approfondita, ai sensi dell'articolo 7-sexies del Decreto Legislativo 36/2003.

Alla luce di tale previsione normativa e tenuto conto che, allo stato attuale, pare non siano stati definitivamente esclusi rischi di contaminazione delle falde e che l'area dove insiste la discarica non è considerata geologicamente sicura in quanto sismica e alluvionale (2012-2014), si chiede che l'Autorità competente verifichi con particolare attenzione la completezza e l'idoneità dell'analisi di rischio presentata dal proponente, al fine di accertare se la richiesta di deroga risulti effettivamente compatibile con la tutela delle matrici ambientali e con le condizioni geologiche e idrogeologiche del sito.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si chiede che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, vengano approfonditi i profili relativi alla valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalla lunga storia operativa dell'impianto, alla sostenibilità ambientale del sistema previsto per la gestione del percolato e del relativo scarico in pubblica fognatura, nonché alla fondatezza tecnico-scientifica della richiesta di deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Si confida che tali elementi possano essere attentamente valutati dall'Autorità competente al fine di garantire una valutazione ambientale pienamente conforme ai principi di precauzione, prevenzione e tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Un ulteriore profilo meritevole di chiarimento riguarda la disponibilità giuridica dell'area su cui insiste l'impianto. La discarica risulta infatti collocata su terreno identificato catastalmente al foglio 25 particella 60, in regime di comproprietà tra i Comuni di San Felice sul Panaro, Cavezzo, Medolla e San Prospero. Alla luce di tale assetto proprietario, si osserva che nell'ambito del presente procedimento è noto sapere (deliberazioni di Giunta dei rispettivi Comuni) siano stati richiesti i nullaosta da parte di tutti i Comuni comproprietari. Ci si interroga pertanto sulle ragioni per le quali analoga procedura non risulti essere stata adottata in occasione della riapertura dell'impianto avvenuta nel 2021, quando, per quanto risulta dalla documentazione disponibile, sarebbe stato richiesto il solo nullaosta del Comune di Medolla. Si chiede pertanto all'Autorità competente di chiarire tale difformità procedurale e di verificare la corretta acquisizione dei titoli necessari alla disponibilità dell'area e accertare la piena legittimità della riapertura dell'impianto avvenuta nel 2021.

Con osservanza.

